



Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali- Ulteriore nuovo testo

A.C. 362

dossier n° 19 - 16 dicembre 2013 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	362
Titolo:	Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Commissione competente :	VII Cultura
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio, X Attività Produttive, XIV Politiche dell'Unione Europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge reca disposizioni in materia di **esercizio della professione** dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'**istituzione di elenchi nazionali** di professionisti.

La VII Commissione, dopo aver adottato un primo nuovo testo nella [seduta del 6 agosto 2013](#) - sul quale la XIV Commissione aveva espresso parere favorevole con un'osservazione nella seduta del 17 settembre 2013 - ha adottato un **ulteriore nuovo testo** nella [seduta del 5 dicembre 2013](#), **recependo le condizioni formulate dalla I e dalla V Commissione** e apportando **ulteriori modifiche**.

Si ricorda che il testo verte nell'**ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi**, affrontato in termini generali dalla [L. 14 gennaio 2013, n. 4](#), richiamata nello stesso testo.

Di seguito si darà conto delle modifiche presenti nel nuovo testo del 5 dicembre rispetto al nuovo testo del 6 agosto 2013, rinviando, per il resto, alla [Nota di compatibilità n. 12](#) del 9 settembre 2013.

In particolare, nell'**art. 1** del nuovo testo in esame - che inserisce nella parte prima (*Disposizioni generali*) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'**art. 9-bis** - è stato operato un richiamo alla competenza relativa alla tutela e a quella relativa alla valorizzazione dei beni culturali - di cui agli artt. 4 e 7 del d.lgs. 42/2004 - , sono state esplicitamente fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, ed è stato specificato che si fa riferimento ad **interventi "operativi"** di tutela, vigilanza, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali (e non più anche ad interventi di vigilanza e ispezione).

L'**art. 2** dell'ulteriore nuovo testo non è più proposto in forma di novella al d.lgs. 42/2004.

Rispetto al precedente nuovo testo, è stata eliminata la previsione in base alla quale l'iscrizione negli elenchi nazionali (istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) doveva comunque essere consentita ai soggetti in possesso di certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, purché rappresentativa ed è stato previsto che tale decreto ministeriale preveda, fra gli stessi requisiti, il possesso, da parte dei professionisti, della **certificazione di conformità alla norma tecnica UNI**.

Al riguardo si ricorda che, in base alla normativa vigente, la **certificazione UNI non è obbligatoria**. Essa, inoltre, non appare equiparabile ad una certificazione di carattere pubblicistico.

Si ricorda, altresì, che, in base alla L. 4/2013, le **associazioni professionali possono rilasciare** ai propri iscritti un'**attestazione** relativa, tra l'altro, agli **standard qualitativi e di qualificazione professionale** necessari per il **mantenimento dell'iscrizione** all'associazione e all'eventuale possesso della **certificazione di conformità alle norme tecniche UNI**, ma il possesso dell'attestazione **non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale** (v. art. 7, co. 2, L. 4/2013).

Infine, recependo il parere espresso dalla V Commissione, nel nuovo testo è stata inserita la clausola di neutralità finanziaria.

Con riguardo al parere espresso dalla XIV Commissione il 17 settembre 2013 si segnala che il testo in esame non contiene riferimenti espliciti in merito all'opportunità che il decreto ministeriale previsto al comma 2 tenga conto, nell'individuazione dei requisiti per l'iscrizione dei professionisti negli elenchi, dei requisiti richiesti negli altri Stati membri dell'Unione europea per l'esercizio delle medesime professioni.

Documenti all'esame delle istituzioni europee

Nell'ambito delle iniziative volte a completare e rafforzare il mercato interno, prospettate dall'Atto per il mercato unico, la Commissione europea ha presentato, il 19 dicembre 2011, una proposta di modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al **riconoscimento delle qualifiche professionali** in tutta l'UE ([COM\(2011\)883](#)).

Con l'obiettivo, in particolare, di introdurre una **maggiore automaticità nel riconoscimento delle qualifiche**, la proposta prevede la definizione di un **quadro comune di formazione o verifiche professionali comuni**, che dovrebbe **sostituire** lo strumento delle **piattaforme comuni** previsto dalla direttiva vigente.

La proposta, che è stata approvata secondo la procedura legislativa ordinaria, è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, presumibilmente entro la fine dell'anno.